

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA – ARES 118, con sede legale in Roma, Via Portuense n 240 (P. IVA 08173691000), in persona del Direttore Amministrativo in virtù della procura rilasciata dal Direttore Generale con atto ____ del ____, Avv. Claudia Borzi, (nel seguito per brevità anche "ARES 118" o "Amministrazione" o "Committente"

E

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

PREMESSO

- che Ares 118, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, con deliberazione n. ____/dg ha indetto gara a procedura aperta in ambito comunitario per la fornitura di chiavi in mano e la messa su strada di n. 58 automezzi di soccorso (58 ambulanze di tipo C) configurate secondo il più alto standard tecnologico, comprensiva del relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali, suddivisa nei LOTTI 1; 2; 3; 4; 5 e 6, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70/30 nei limiti dell'importo complessivo posto a base d'asta di € 6.960.000,00 + IVA al 22% = € 8.161.800,00 IVA compresa;

- che il Bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5 Serie Speciale n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del ;

- che ha partecipato alla gara di cui in premessa, risultando aggiudicatario in via definitiva dei/l Lotto/i con un ribasso del.....% sull'importo a base d'asta e per l'importo € + IVA secondo i contenuti qualitativi e temporali di specifica offerta tecnica, allegata al presente contratto per costituirne parte integrante ed inscindibile e, per l'effetto il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto del presente contratto ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;

- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/__) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo pari ad Euro _____ = (_____/__) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

- che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;

- che ARES 118 ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dalla in sede di gara nonché quelli necessari alla stipula del presente contratto;

- che il presente atto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nel Capitolato Tecnico e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

1.2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo [in elenco]: l'Allegato "**A**" (Capitolato Tecnico prestazionale e suoi allegati, l'Allegato "**B**" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "**C**" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "**D**" (Patto d'Integrità), **l'Allegato E** (Regole del Sistema di e-Procurement Pubblica Amministrazione – Parte I), , <eventuale ove vi siano stati, l'Allegato "**F**" chiarimenti resi in fase di gara

1.3. Ai fini del presente Contratto, le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

- a) "Committente": la Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria – ARES 118;
- b) "Atti di gara": indica tutta la documentazione utilizzata nella "Procedura aperta per la fornitura n. 58 ambulanze occorrenti all'ARES 118" così come pubblicata sulla piattaforma di e-procurement e resa disponibile ai partecipanti;

- c) "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;
- d) "Fornitore": la, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni di cui agli atti di gara indicati alla precedente lett. b);
- e) "Offerta tecnica": l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- f) "Offerta": l'offerta complessivamente intesa presentata dall'aggiudicatario in sede di gara riferita al Lotto n;
- g) "Capitolato Tecnico prestazionale": il documento in allegato al disciplinare di gara;
- h) "Responsabile del Procedimento" indica il Responsabile Unico del Procedimento del presente appalto;
- i) "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" il soggetto incaricato dal Committente di svolgere i compiti di cui all'articolo 101 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini del presente Contratto coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento, salva diversa individuazione;

Articolo 2 - Oggetto

- 2.1 Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura oggetto della "procedura aperta in ambito comunitario per la fornitura di chiavi in mano e la messa su strada di n. 58 automezzi di soccorso ambulanze di tipo C con il più alto standard tecnologico suddivisa nei LOTTI 1; 2; 3; 4; 5 e 6; e relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali, nonché alla esecuzione in favore di ARES 118 di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico prestazionale nonché nella offerta del Fornitore di cui all'art. 1.2 lettere e) ed f).
- 2.2 Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e tutte le prestazioni accessorie in conformità a quanto previsto negli atti della gara, nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nell'Offerta di cui all'art 1.2 nonché ad eseguire dette prestazioni secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche ivi indicate.

- 2.3 Gli automezzi (ambulanze), le apparecchiature omologate e gli elettromedicali dovranno essere "nuove di fabbrica" e di prima immatricolazione, in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria, dovranno essere inoltre conformi alle leggi vigenti in materia di antinquinamento.
- 2.4 Gli automezzi dovranno altresì essere coperti da garanzia del produttore, sollevando ARES 118 da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, e/o altre inefficienze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2.5 In ogni caso, a prescindere che la garanzia sia riconosciuta o meno dal costruttore, il Fornitore avrà l'obbligo di rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile da parte di ARES 118 fornendo, comunque, tutte le prestazioni accessorie previsti dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale, dagli Atti di Gara e dalla Offerta di cui all'art 1.2 lettere e) ed f).
- 2.6 La fornitura e le prestazioni in generale dovranno essere espletate in stretto e costante rapporto con il Responsabile Unico del Procedimento e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e nel rispetto delle disposizioni che questi potranno impartire al Fornitore.
- 2.7 Quanto previsto ai precedenti commi 2.3, 2.4 e 2.5 deve essere rispettato anche per la fornitura dell'apparecchiatura, delle attrezzature, degli elettromedicali, degli impianti, dei sistemi e più in generale per ogni componente degli automezzi di soccorso.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione delle prestazioni

- 3.1. Il Fornitore dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici, obbligandosi alla esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale, negli Atti di Gara e nella Offerta di cui all'art 1.2 lettere e) ed f), nonché secondo quanto appresso convenuto.
- 3.2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, oltre a tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei beni e delle prestazioni, ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle

obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3.3. Il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3.4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. A tal fine, il Fornitore dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti di ARES 118, assumendosene ogni relativa alea.

3.5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

3.6. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici e/o locali di ARES 118 dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e l'attività istituzionale del Committente. Le modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici, i locali e le aree di ARES 118 continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della Committente e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di ARES 118 e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

3.7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione o da terzi autorizzati.

3.8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi

dell'Amministrazione contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.

3.9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARES 118 di procedere in qualsiasi momento ed anche mediante ispezioni o sopralluoghi anche negli stabilimenti del Fornitore alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

3.10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 4 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

4.1. Oltre alle obbligazioni già previste nel Capitolato tecnico prestazionale, negli Atti di Gara e nella Offerta di cui all'art 1.2 lettere e) ed f), il Fornitore si impegna, in aggiunta ed oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:

- a) fornire automezzi (ambulanze), apparecchiature, attrezzature, elettromedicali, impianti e sistemi presso la sede dell'Amministrazione contraente, ovvero altra sede da questa eventualmente indicata, nonché ad erogare le prestazioni impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione di dette prestazioni secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti di gara;
- b) provvedere all'immatricolazione delle autoambulanze e delle automediche, farsi carico di tutti i relativi costi comprese le imposte regionali e/o provinciali (iscrizione al PRA) senza compenso aggiuntivo alcuno rispetto a quello contrattualmente convenuto;
- c) garantire l'Amministrazione contraente contro l'evizione ex art. 1476, comma 3, c.c., nonché la conformità delle autoambulanze, delle automediche, delle apparecchiature, delle attrezzature, degli elettromedicali, degli impianti e dei sistemi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico prestazionale e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica di cui all'art. 1.2 lettere e) ed f);

- d) dotare ogni autoambulanza, apparecchiatura, attrezzatura ed impianti di un Manuale Operativo, inteso come insieme di procedure, regolamenti e comportamenti che ARES 118 e per esso il personale operativo dovranno seguire per fruire della fornitura ed in generale le prestazioni previste nel Capitolato Speciale, nella Offerta di cui all'art. 1.2 lettere e) ed f) e negli Atti di Gara;
- e) manlevare ARES 118 dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti da difetti dei Beni forniti;
- f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARES 118;
- g) non opporre all'Amministrazione contraente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei Beni oggetto della fornitura o delle prestazioni previste;
- h) comunicare tempestivamente ad ARES 118 le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

Articolo 5 – Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione è, così come risulta dal Verbale di Aggiudicazione, di € per n. ambulanze e prestazioni aggiuntive di Offerta e Capitolato Tecnico prestazionale e, quindi, pari a € quale prezzo unitario di ciascuna ambulanza.

5.2. I costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività dell'aggiudicatario, in relazione al presente appalto, indicati nella Offerta in €IVA esclusa si intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nel corrispettivo e nei prezzi.

5.3. Il prezzo di acquisto dell'autoambulanza di cui al comma 1 è comprensivo della prestazione di consegna, assistenza tecnica

ed assistenza allestimenti, formazione operatori e tutte le prestazioni ed obbligazioni previste negli Atti di Gara, nel Capitolato Tecnico prestazionale e nella Offerta di cui all'art. 1.2 e nel presente Contratto.

5.4. I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e di Capitolato Tecnico prestazionale e che gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.

5.5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5.6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5.7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti

6.1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato da ARES 118 in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.

6.2. In ogni caso, la fattura relativa alla fornitura dell'ambulanza non potrà essere emessa prima della data di emissione del Verbale di Collaudo Funzionale con esito positivo di cui all'art 8 del Capitolato Tecnico prestazionale. Il Fornitore potrà emettere la fattura al maturare di uno stato di avanzamento di fornitura di importo netto di una ritenuta a garanzia dello 0,50 %:

- a) non inferiore a € (Euro)
corrispondente alla avvenuta consegna della prima
trance (ex art. 7 ctp) di automezzi accompagnata da
Verbale di Collaudo Funzionale con esito positivo di cui
all'art 8 del Capitolato Tecnico prestazionale;
- b) non inferiore a € (Euro)
corrispondente alla avvenuta consegna dei successivi
automezzi accompagnata da Verbale di Collaudo
Funzionale con esito positivo di cui all'art 8 del Capitolato
Tecnico prestazionale.

6.3. Gli importi dovuti al Fornitore e fatturati si intendono compresi di tutte le prestazioni accessorie previste dagli Atti di gara, dal Capitolato Tecnico prestazionale e dalla Offerta di cui all'art. 1.2.

6.4. La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio del bene consegnato in conformità a Lettera d'Ordine e dovrà essere intestata e spedita tramite il portale (SDI).

6.5. L'importo della fattura di cui al comma 6.2 verrà corrisposto da ARES 118, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato di cui all'art. 7 del presente contratto. Le ritenute a garanzia di cui al comma 6.2 potranno essere svincolate soltanto dopo l'approvazione da parte di ARES 118 del certificato di verifica di conformità finale di cui all'art 22 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

6.6. Le parti, ai sensi dell'art 4, commi 3 e 5 lett. b), del D. Lgs. n 231/2002, espressamente convengono che i termini di pagamento di cui al comma 6.5 vengono pattuiti in misura superiore rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'art 4, del D.Lgs. n 231/2002 trattandosi di transazione commerciale in cui il debitore è una pubblica amministrazione, dichiarando espressamente che ciò è oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto, dalle sue caratteristiche e dalla previsione normativa di cui all'art 4, comma 5 lett. b), del citato D.Lgs. a mente del quale i termini ordinari di cui al comma 2 del D.Lgs. n 231/2002 sono normalmente raddoppiati.

6.7 Le parti, inoltre, dichiarano espressamente che i termini pattuiti ai commi 6.5 e 6.6 non sono gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 231/2002 avuto riguardo alla prassi commerciale, alla prestazione oggetto del presente contratto ed all'esistenza di motivi oggettivi legati alle procedure necessarie al Committente per ottenere la liquidazione dei compensi maturati da parte degli Enti preposti.

6.8. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al Committente, saranno dovuti al Fornitore gli interessi da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

6.9. Le parti convengono espressamente che il calcolo del termine di cui al comma 6.5 per la decorrenza degli interessi di cui al comma 6.8 da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda da parte di ARES 118 di somministrazione delle somme necessarie alla Regione Lazio o ad altro Ente competente e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente tesoreria di ARES 118.

6.10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese e con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppate nei confronti del Committente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Committente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati. Resta inteso che, salva diversa indicazione del RTI, il

pagamento avverrà sul conto dedicato indicato dalla Mandataria.

6.11. E' fatto obbligo al Fornitore di trasmettere ad ARES 118, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti dalla Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Fornitore corrisposti ad eventuali subappaltatori o cottimisti e sub contraenti indicati dalla vigente normativa, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmettesse le fatture quietanzate citate entro il predetto termine, ARES 118 sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore fino ad avvenuto adempimento di quanto previsto al presente comma e dalla vigente normativa

6.12. Ai sensi di quanto previsto dall'art 105, comma 13, D.Lgs. n 50/2016, è altresì convenuto che ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria del Fornitore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate da ARES 118, per il contratto in corso l'Amministrazione potrà provvedere, sentito il Fornitore, anche in deroga alle previsioni degli Atti di Gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consorzi, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria delle prestazioni, nonché al subappaltatore o al cottimista o al sub contraente dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Resta espressamente convenuto che ARES 118 ha facoltà di procedere secondo quanto previsto nel presente comma anche in presenza di accertato mancato pagamento di prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori o cottimisti o sub contraenti indicati dalla vigente normativa o ancora mandanti del RTI.

6.13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione previste nel Capitolato Tecnico prestazionale e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dall'Amministrazione contraente.

6.14. Non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo.

6.15. La fattura di cui al presente articolo dovrà essere emessa e comunicata ad ARES 118 nel rispetto di quanto previsto dall' art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 smi in materia di "Emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche".

Articolo 8 - Cauzione e assicurazione

8.1. Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara, il Fornitore ha consegnato cauzione definitiva pari a € sotto forma di..... , che risulta conforme all'art. 103, del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. ed a quanto richiesto all'art 12 del Capitolato Tecnico prestazionale.

8.2. La garanzia è progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103 comma 5 del D.Lgs. n 50/2016. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25%, cesserà di avere effetto e sarà svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori; lo svincolo e l'estinzione avverranno di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

8.3. La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

8.4. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, a causa del cattivo funzionamento dei beni forniti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

8.5. Il Fornitore dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione contraente, e dei terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne ARES 118, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al

presente articolo è condizione essenziale, sia per l'Amministrazione Contraente, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

8.6. Il Fornitore si impegna a stipulare, a richiesta di ARES 118 e con decorrenza dalla data di emissione del primo dei Verbali redatti ai sensi del precedente art 8 del Capitolato Tecnico prestazionale, una polizza indennitaria di durata pari a 24 mesi ovvero al maggior tempo offerto dal Fornitore nella sua Offerta a copertura degli obblighi di garanzia di cui al precedente art 9 e secondo quanto prescritto all'art 12, comma 3, del Capitolato Tecnico prestazionale. Il Fornitore dichiara espressamente ed accetta che la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 6 è subordinata all'accensione della polizza di cui al presente comma con conseguente esonero di ARES 118 a provvedere ai relativi pagamenti per il caso di mancata produzione della relativa garanzia.

Articolo 9 - Recesso e Risoluzione

9.1. Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Fornitore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione del Contratto, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. A tal fine, il Fornitore espressamente dichiara di rinunciare espressamente ora per allora a sollevare eccezione di sorta e/o domanda di indennizzo, risarcimento, mancato utile, danno precontrattuale ed in generale ogni ulteriore compenso e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c.

9.2. Ferme tutte le ipotesi di risoluzione altrove previste nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico prestazionale o negli altri atti di gara e nella via via vigente normativa in materia di Pubblici Contratti, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., dichiarando, mediante raccomandata a/r, al Fornitore l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva, oltre che nelle ipotesi di cui all'art 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, le prestazioni eseguite saranno oggetto di pagamento nei limiti dell'arricchimento del Committente e, pertanto, con decurtazione del 15% rispetto a quanto dovuto applicando i prezzi contrattuali;
- b) perdita da parte del Fornitore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n 50/2016 richiesti ai fini della Gara;
- c) stato di insolvenza del Fornitore, assoggettamento del Fornitore a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione, ma fermo quanto previsto all'articolo 48, commi 18 e 19, D.lgs. 50/2016;
- d) inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui al presente Contratto;
- e) emanazione di sentenza a carico del Fornitore di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del Contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- f) emanazione di sentenza a carico del Fornitore di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- g) mancato rispetto, anche per un solo giorno, dei tempi di consegna indicati nell' Offerta del Fornitore di cui all'art 1.2. del Contratto;
- h) ammontare delle penali applicate ai sensi dell'art. 11 superiore il 10% dell'importo contrattuale presunto;
- i) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- j) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nonché difformità tra le caratteristiche delle autoambulanze fornite e quelle dichiarate nell'offerta;

- k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- l) mancato adempimento all'obbligo di produzione delle assicurazioni e garanzie di cui agli artt. 8.5 e 8.6 del Contratto;
- m) subappalto anche di fatto o in genere sub affidamento senza preventiva autorizzazione;
- n) cessione in tutto o in parte del contratto;
- o) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 7 e alla normativa vigente;
- p) ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nel Fornitore posta a fondamento del presente Contratto.

9.3. Fuori dei precedenti casi, quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta che comportamenti del Fornitore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate al Fornitore. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

9.4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 36 ore e superiore a 15 giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con il Fornitore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, può deliberare la risoluzione del Contratto.

19.5. Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 10 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

10.1. Non è ammesso il subappalto senza autorizzazione di ARES 118, salvo quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico prestazionale.

10.2. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il Contratto, pena sua risoluzione.

Articolo 11 - Penali

11.1. Il Fornitore è tenuto a corrispondere le penali stabilite all'art 10 del Capitolato Tecnico prestazionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

11.2. Ai fini di quanto previsto dall'art 10 del Capitolato Tecnico prestazionale, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico prestazionale; in tali casi, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore le penali di cui all'art 10 comma 1, del Capitolato Tecnico prestazionale sino al momento in cui la fornitura inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

11.3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore da ARES 118; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

11.4. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

11.5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.

11.6. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

11.7. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

11.8. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro. L'applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall'incuria del Fornitore.

11.9. Per i soli casi in cui ciò sia espressamente previsto nell'art 10 del Capitolato Tecnico prestazionale, le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto adempimento del Fornitore sia

determinato da cause di forza maggiore, che dovranno tuttavia essere segnalate per iscritto ad ARES 118 tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal loro accadimento. In caso di mancata, comunicazione nel termine la causa maggiore non sarà presa in considerazione.

11.10. La penale sarà comminata dal Responsabile del Procedimento. È ammessa, su motivata richiesta del Fornitore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse di ARES 118. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione del contratto e l'organo di collaudo ove costituito. In ogni caso, la disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Fornitore.

11.11. In caso di escussione della cauzione definitiva in dipendenza dell'applicazione delle penali, il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare la detta cauzione entro 10 giorni dalla richiesta di ARES 118.

Articolo 12 - Obblighi di tutela dei lavoratori

12.1 Nella gestione dei rapporti con il personale, il Fornitore è tenuto a osservare ed a fare osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di igiene, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

12.2. Il Fornitore dà atto che il Committente ha fornito tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area circostante a quella ove opererà il proprio personale.

12.3. Il Fornitore si impegna in particolare ad adottare, occorrendo anche in aggiunta ad ogni altro obbligo previsto dalla legge e dal Contratto, ogni misura precauzionale atta a garantire la più elevata sicurezza del personale impiegato nella realizzazione dei lavori, consapevole della particolare attenzione in tal senso ad esso Fornitore richiesta dal Committente.

12.4. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni ed ad

applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

12.5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

12.6. Al presente contratto si applica la disciplina di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DPR n 207/2010.

Articolo 13 - Disciplina dei crediti, compensazione dei crediti e Spese Contrattuali

13.1. I crediti di cui il Fornitore sia titolare verso il Committente ai sensi del Contratto non potranno essere ceduti a terzi neppure sotto forma di trasferimento d'azienda. Resta salva la disciplina vigente per i casi di cessione consentita.

13.2. Il Fornitore non potrà in ogni caso compensare i propri crediti nei confronti di ARES 118, nascenti dal Contratto, con qualsiasi debito del Fornitore medesimo verso il Committente.

13.3. Sono a carico esclusivo del Fornitore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Articolo 14 – Proprietà dei beni

14.1. Con riferimento alle ambulanze/automediche acquistate, ARES 118 ne acquisisce la proprietà dalla data di immatricolazione e comunque dopo emissione del Collaudo Funzionale positivo di cui all'art 8 del Capitolato Tecnico prestazionale. Prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni relativi ai Beni forniti, durante il trasporto e la sosta presso le strutture anche dell'Amministrazione contraente e/o quelle indicate all'atto di emissione dell'ordine, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima

qualora le perdite, furti e danni siano ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 15 - Ulteriori clausole

15.1. Il Fornitore si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente che gli pervenga nello svolgimento del Contratto. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Fornitore.

15.2. Il Fornitore dichiara di essere consapevole dell'alta importanza della prestazione da realizzare costituente pubblico servizio di soccorso sanitario e della importanza essenziale delle tempistiche di consegna dei beni forniti e delle altre prestazioni previste nel Contratto.

15.3. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti di ARES 118 azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su Beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate e collaudate.

15.4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

15.5. Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento della Fornitura, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi

dal Committente al Fornitore. In tal caso il Fornitore nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata. Il Fornitore, ora per allora, rinuncia espressamente anche al riconoscimento di ogni indennizzo ai sensi dell'art 1671 c.c.

15.6. Il Contratto è retto dalla legge italiana.

Articolo 7 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

7.2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Fornitore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva):

- a favore del....., presso la banca..... con le seguenti coordinate: c/c IBAN.....; CIG; nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato:.....

7.3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto da ARES 118, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte del Fornitore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In tale ipotesi, il Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

7.4. Il Fornitore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, ANAC).

Articolo 16 - Comunicazioni

16.1. Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti: pec direzione.amministrativa@pec.ares118.it.

16.2. Le comunicazioni al Committente dovranno essere inviate al Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 17 - Controversie

17.1. Si applica la disciplina di cui all'art 207 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi in quanto compatibile con il presente contratto, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al 10% dell'importo del contratto originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.

17.2. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - è competente il Tribunale Civile di Roma, con esclusione di ogni altro foro.

Articolo 18 – Rispetto D.Lgs n. 231/01

18.1. Il Fornitore si obbliga a rispettare le prescrizioni ed ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n 231/2001.

18.2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerato grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Articolo 19 - Documenti che regolano l'appalto

19.1. Il rapporto con il Fornitore è disciplinato dal Contratto, nonché dalle norme e dai documenti richiamati e allegati, che il Fornitore dichiara e garantisce di ben conoscere.

19.2. Sono allegati al Contratto, per farne parte integrante, i seguenti documenti siglati dalle Parti:

a) l' Offerta del Fornitore;

b) il Capitolato Tecnico prestazionale;

19.4. Si intendono come parte del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- a) il bando di gara;
- b) il Disciplinare di Gara.

Roma, lì

Il Committente

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., il Fornitore dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Articolo 2 – Oggetto;

Articolo 3 – Modalità di esecuzione delle prestazioni;

Articolo 4 – Obbligazioni specifiche del Fornitore;

Articolo 5 – Corrispettivo;

Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti;

Articolo 8 - Cauzione e assicurazione;

Articolo 9 - Recesso e Risoluzione;

Articolo 11 – Penali;

Articolo 13 – Disciplina dei crediti, compensazione dei crediti e Spese Contrattuali;

Articolo 14 – Proprietà dei beni

Articolo 15 - Ulteriori clausole

Articolo 17 - Controversie

Articolo 18 – Rispetto D.Lgs n. 231/01

Roma,

Il Committente

Il Fornitore

Indice

<i>Articolo 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Oggetto.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 – Modalità di esecuzione delle prestazioni.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 – Obbligazioni specifiche del Fornitore</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 – Corrispettivo</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 8 - Cauzione e assicurazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 9 - Recesso e Risoluzione</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 10 – Subappalto e divieto di cessione del contratto</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 11 - Penali</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 12 - Obblighi di tutela dei lavoratori</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 13 - Disciplina dei crediti, compensazione dei crediti e Spese Contrattuali</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 14 – Proprietà dei beni.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 15 - Ulteriori clausole.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 7 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 16 - Comunicazioni.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 17 - Controversie</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 18 – Rispetto D.Lgs n. 231/01</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 19 - Documenti che regolano l'appalto</i>	<i>23</i>
<i>Indice</i>	<i>25</i>